

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 21 giugno 2021

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

La proliferazione di leggi, decreti, circolari, risoluzioni in quest'ultimo anno e' stata intensa, anche a seguito dei vari provvedimenti e bonus conseguenti agli eventi pandemici Covid-19. Non e' facile districarsi in questa selva di provvedimenti che nel tempo si sono anche sovrapposti.

Ci limitiamo pertanto, per ora, a darvi le informative piu' interessanti e urgenti.

Anticipo emissione Note di Credito Iva - art. 18 D.L. Sostegni-bis

➡ Questa e' la disposizione forse piu' interessante perche' consente di recuperare l'Iva, in caso di procedura concorsuale, **fin dall'apertura della stessa**. Precedentemente occorre aspettare la sua chiusura, che per i fallimenti poteva avvenire anche dopo 8-10 anni.

E' stato aggiunto infatti un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del DPR. 633/1972, che consente di emettere nota di variazione (Nota di credito) in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cliente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un **accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un **piano attestato** di risanamento ai sensi dell'articolo 67 c.3 lett.d) L.F.; Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento** o del provvedimento che ordina la **liquidazione coatta amministrativa** o del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo** o del **decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

Attenzione: queste nuove regole non sono retroattive ma si applicano alle procedure concorsuali avviate dal **26.5.2021**.

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Ma quand'e' che e' infruttuosa?

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Nella eventualità di un successivo pagamento il fornitore dovrà emettere una Nota di variazione (Nota di debito) in aumento.

➡ Attenzione: **termini di emissione della NC** (Nota di credito).

Ai sensi dell'art. 19/633 il termine ultimo per emettere la NC e' il **31.12 dell'anno** in cui si verificano i presupposti per emetterla. Ad es. il fallimento di un cliente decretato dal Tribunale il 20.10.2021 impone l'emissione della NC entro il 31.12.2021 (in realta' sarebbe anche possibile emetterla entro il termine della presentazione della Dich. annuale Iva - 30.4.2022 - purché la si faccia partecipare all'Iva del 2021 registrandola a parte in sezionale Iva).

Avvertenze e casi particolari

Seguendo l'orientamento del Fisco, nel caso in cui il cliente sia sottoposto a procedura fallimentare, sarebbe necessaria l'**insinuazione al passivo**. Diversamente secondo la Corte di giustizia UE, sentenza C-146/19: il diritto alla riduzione dell'Iva assolta e relativa ad un credito non recuperabile deve essere ammesso anche qualora il creditore abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore. Vedremo se questa rigida interpretazione sarà confermata.

Procedure sorte ante 26.5.2021

Se il cliente è sottoposto a procedura fallimentare in data precedente al 26 maggio 2021, occorre far riferimento al precedente quadro normativo, per cui si potrà recuperare l'Iva con nota di variazione solo all'esito infruttuoso della procedura fallimentare (scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in sua assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento). Lo stesso dicasi per l'ipotesi di concordato fallimentare, ove la nota di variazione, può essere emessa alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato; in caso di concordato preventivo, al momento in cui il debitore concordatario adempiva agli obblighi assunti in sede di concordato.

Ricordiamo che il DL Sostegni-bis dovrà essere convertito in legge entro il 24 luglio. Se interverranno modifiche ulteriori ve ne daremo informativa.

Note di credito: no col segno negativo

Le note di variazione devono essere elettroniche sia con riferimento alle note di credito che con riferimento alle note di debito; in particolare, sono previste specifiche codifiche per le due distinte tipologie di note di variazione: **TD04** è il codice da utilizzare per le note di credito, **TD05** è invece il codice per le note di debito.

Premettiamo che l'emissione della Nota di Credito rimane una **facoltà** (e non un obbligo) del fornitore, certo che se il cliente la richiede, è la procedura più semplice per chiudere la partita amministrativa.

Un primo aspetto operativo da sottolineare è costituito dal fatto che in fattura elettronica, di norma, **non devono essere utilizzati i segni negativi per indicare la nota di credito**, in quanto la variazione diminutiva è determinata dalla tipologia del documento TD04.

Pertanto la nota di variazione a credito deve essere emessa utilizzando un tipo documento TD04, inserendo nell'imponibile e relativa imposta un importo con segno positivo in quanto è sufficiente la tipologia del documento per identificare nella contabilità che si tratta di una partita debitoria per il cedente/prestatore e di una partita creditoria del cessionario/committente. È opportuno indicare anche gli estremi della fattura precedentemente emessa e inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD04.

La nota di variazione a debito deve essere emessa utilizzando un tipo documento **TD05**.

Tuttavia precisiamo che nella prassi operativa consolidata viene considerato possibile rettificare una fattura elettronica emessa utilizzando lo stesso tipo documento TD01 con segno negativo. Quindi in sintesi possiamo adottare per le note di variazione le seguenti modalità:

- per il «TipoDocumento» TD01 (fattura) viene tenuto in considerazione il segno presente all'interno della fattura; è dunque possibile emettere tale tipologia di documento sia per fatture di segno positivo che per fatture di segno negativo (come per esempio per conguagli di fatturazione a credito del cliente);
- per il «TipoDocumento» TD04 (nota di credito) lo Sdi considera sempre la fattura come una Nota di variazione in diminuzione, indipendentemente dal segno riportato all'interno del documento: gli importi vengono, pertanto, considerati sempre in valore assoluto;
- per il «TipoDocumento» TD05 (nota di debito) lo Sdi considera sempre il documento come fattura di importo positivo, indipendentemente dal segno; anche in questo caso, pertanto, gli importi sono considerati in valore assoluto.

ACE : art. 19 D.L. Sostegni-bis - Potenziamento dell'ACE al 15% per il 2021 (c.d. SuperACE)

Ricordiamo che l'ACE è un'agevolazione fiscale finalizzata a premiare le imprese che incrementano il capitale proprio, vuoi con aumenti di capitale vuoi con utili non prelevati. In pratica è una detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale, secondo una data misura, agli incrementi del patrimonio netto.

Fino al 2020 la detassazione si calcolava nella misura dell'1,3% dell'incremento di capitale proprio.

La nuova disposizione introduce un regime transitorio straordinario della disciplina per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce in particolare che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% e che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

In pratica si risparmia l'Ires 24% sul rendimento del 15%.

Con un esempio capiremo meglio il funzionamento. Ipotizzando una Srl con un incremento del Patrimonio Netto di € 100.000, il 15% di rendimento ammonta ad € 15.000, il 24% di Ires risparmiata ammonta ad € 3.600.

Conversione in credito d'imposta

Viene inoltre disposta la possibilità di fruire dell'agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d'imposta, che può essere utilizzato in compensazione in F24 senza limiti d'importo, oppure richiesto a rimborso ovvero ceduto a terzi. ➡ **Attenzione:** l'incremento del capitale deve essere mantenuto fino al 31.12.2023, pena la restituzione proporzionale del bonus fruito. Ad esempio, se l'incremento 2021 è pari a 100.000 ma nel 2022 scende a 80.000, bisogna restituire il bonus sui 20.000.

Bonus pubblicitaria' al 50% anche per gli investimenti 2021 su radio e TV

Per il **biennio 2021-2022** la Legge di bilancio 2021 aveva stabilito uno stanziamento di risorse **per i soli investimenti pubblicitari sui giornali**, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mantenendo per tali investimenti la disciplina più favorevole introdotta nell'anno 2020 (credito calcolato sull'intero investimento pubblicitario e non solo sull'incremento), senza ricomprendere gli investimenti sulle radio e televisioni.

Esisteva un doppio binario, per gli anni 2021 e 2022:

- relativamente agli **investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale, bonus spettante nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
- relativamente agli **investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

I soggetti interessati ad accedere al bonus hanno presentato le domanda di prenotazione tra il 1° ed il 31 marzo 2021.

Con comunicato del 27 aprile 2021 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso riferita alle prenotazioni 2021, la quale ricorda che gli importi del credito "teorico" indicati nell'elenco riguardano unicamente gli investimenti sui giornali, con percentuale provvisoria di riparto pari all'11%, in attesa della definizione delle risorse complessive per il 2021 (stampa + radio/tv).

Il decreto Sostegni bis all'art. 67, in vigore dal 26.5.2021, ha modificato integralmente la normativa, rifinanziando anche gli investimenti su emittenti radiotelesive.

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del **50 per cento** del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro (che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Il beneficio è concesso nel limite di:

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La disposizione prevede che per l'anno 2021 la comunicazione telematica, volta ad effettuare la prenotazione delle risorse, potrà essere presentata nel periodo compreso tra il **tra il 1° ed il 30 settembre 2021**, utilizzando il modello ministeriale disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

In pratica, al pari dello scorso anno, viene prevista la riapertura dei termini per l'invio delle domande di accesso al bonus pubblicità; le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide e non vanno ritrasmesse.

Investimenti in beni strumentali - Art. 20 D.L. Sostegni-bis

L'art. 20 del decreto estende alla generalità delle imprese la facoltà di utilizzare il credito d'imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali c.d. **ordinari** (cioè non 4.0) effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 **in un'unica quota**.

Prima d'oggi il credito relativo alla generalità degli investimenti in beni strumentali - e, cioè, tanto il credito relativo agli investimenti in beni c.d. ordinari (quelli cioè agevolati dal previgente superammortamento), quanto quello concernente gli investimenti nei beni cui agli allegati A e B della L. 232/2016 (in passato incentivati dal c.d. iperammortamento e dal superammortamento dei beni immateriali) – doveva essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Alle sole imprese con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro era consentito di fruire di detto credito in un'unica quota annuale.

Il decreto Sostegni-bis riconosce alla **generalità delle imprese**, ivi comprese anche quelle con un volume di ricavi superiore a 5 milioni di euro, la possibilità di fruire del credito relativo agli investimenti in beni strumentali, diversi da quelli di cui all'allegato A.: parliamo perciò del credito relativo agli investimenti nei c.d. **beni ordinari** e nei beni immateriali di cui all'allegato B della L. 232/2016, **in un'unica quota**.

Limite delle compensazioni 2021: elevato a 2 milioni

Segnaliamo che, nell'ottica di favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi delle imprese, l'art. 22 del decreto Sostegni-bis eleva per il 2021 il limite previsto per le compensazioni c.d. orizzontali. Questo limite, pari a 700.000 euro, era già stato alzato per il 2020 ad 1 milione: il decreto Sostegni lo eleva ulteriormente a **2 milioni** per il periodo d'imposta 2021.

Erogazioni a dipendenti - raddoppio del limite di esenzione per il 2021

L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021.

Inps - Artigiani/Commercianti: dovuta dai soci solo se si lavora in azienda

Con la circ. 10.6.2021 n. 84 l'INPS ha cambiato atteggiamento dopo una serie di decisioni giurisprudenziali a lei sfavorevoli.

In pratica ha riconosciuto che devono essere **esclusi dalla base imponibile contributiva Inps** i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Pertanto:

- i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono **redditi di capitale e non d'impresa**, come invece richiesto dall'art. 3-bis del DL 384/92 ai fini del computo della base imponibile contributiva;
- per far sorgere l'obbligo contributivo, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale, così come previsto dall'art. 1 c. 203 della L. 662/96.

In altre parole, i soci di srl **che NON partecipano** personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, non devono pagare i contributi Inps sul reddito loro attribuito.

Questa nuova interpretazione si applica ai redditi imputabili ai soci a partire dall'1.1.2020.

Contributo a Fondo perduto automatico

A favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 22 marzo 2021 nr.41 (Decreto Sostegni) viene riconosciuto un ulteriore contributo, nella misura del 100% di quanto già ottenuto, senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza.

Tale importo sarà erogato direttamente, sul conto corrente indicato dal contribuente nella precedente istanza o tramite riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione, a condizione che i destinatari abbiano partita Iva attiva al 25 maggio 2021 e non abbiano restituito (o indebitamente percepito) il precedente contributo.

Contributo a Fondo perduto alternativo

Dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto alternativo. Si attende ancora il provvedimento ufficiale da parte delle Entrate. Ricordiamo che il contributo a fondo perduto "alternativo" è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) in alternativa a quello automatico. Comunque coloro che avessero già beneficiato del contributo automatico, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo risultante in base ai parametri specifici. Il contributo alternativo, infatti, spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021.

Contributo a Fondo perduto perequativo

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti, attivi alla data del 26 maggio 2021, che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Tale contributo spetta solo ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'esercizio 2019 e solo se il risultato economico dell'esercizio 2020 evidenzia un peggioramento, rispetto al risultato economico conseguito nell'esercizio precedente, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del MEF.

Il contributo, qualora spettante, sarà calcolato in base alla differenza di risultato economico conseguito e sarà erogato al netto dei contributi a fondo perduto già eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso l'importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro.

Credito d'imposta sanificazione e acquisti dispositivi di protezione

Il Decreto Sostegni-Bis prevede anche un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno – luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti nonché degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi a protezione individuale ed altri atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (compresa la somministrazione dei tamponi per Covid-19). Tale credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Si attende ancora il provvedimento ufficiale da parte delle Entrate.

Vendite on line a privati UE - Novita' dall'1.7.2021 - Il regime OSS

Le vendite on line, o vendite a distanza, sono quelle dove l'ordine avviene in via telematica, di solito utilizzando il sito Internet delle aziende, mentre la consegna avviene normalmente, vuoi per posta vuoi per corriere. In gergo viene chiamato anche commercio elettronico indiretto.

Questo sistema di vendita si e' notevolmente incrementato nel 2020 a seguito dell'epidemia.

Come funziona?

Il fornitore italiano che vende ad un'impresa o ad un privato italiano applica l'Iva italiana.

Se vende ad un'impresa UE fattura Non Imp. art. 41/331.

Se vende ad un'impresa extraUE realizza un'esportazione N.I.art. 8/633.

Fin qui nulla di strano.

Le cose cambiano quando i clienti **sono privati**:

- **se sono privati UE** si applica l'Iva italiana fino ad un certo ammontare di vendite in quel paese UE, ammontare che va solitamente da € 35.000 ad € 100.000 annuali per ciascun paese. In caso di superamento del limite - es. vendite a privati francesi - l'impresa italiana deve identificarsi in Francia, emettere una fattura a se stessa con la nuova P. Iva francese N.I. art. 41/331, poi sara' la P. Iva francese ad emettere fattura al privato francese, ma con tutti gli adempimenti previsti dal Fisco francese.

- se sono privati extraUE (es. Svizzera, Gran Bretagna, ecc.) nulla cambia, rimangono esportazioni N.I. art. 8/633.

Vendite a privati UE dall'1.7.2021

Dall'1.7.2021 le cose cambiano, soprattutto perche' il limite di vendite e' stato abbassato ad € 10.000 **sommando tutte quelle annualmente effettuate in tutti i paesi UE.**

Pertanto, fino ad € 10.000 totali di vendite annuali a privati UE, nulla cambia: si continua a fatturare con Iva italiana.

Le imprese che invece superano i 10.000 euro di vendite a privati UE devono:

- o aprire una P. Iva nei vari paesi UE in cui vendono (con spese per i vari consulenti esteri), ovvero

- aderire al regime OSS iscrivendosi all'Ag. Entrate italiana tramite apposita procedura sul sito dell'Ag. Entrate..

Cosa significa aderire al regime OSS (acronimo di One Stop Shop)?

E' un'agevolazione in quanto evita di identificarsi con una P. Iva in ogni paese UE in cui si vende. La fattura emessa al privato UE va annotata separatamente in apposito sezionale Iva, va emessa con l'aliquota del paese UE di destinazione merce, l'Iva andra' versata trimestralmente allo Stato italiano che provvedera' poi a ripartirla tra i vari paesi UE. In altre parole questo regime agevolativo OSS centralizza l'assolvimento dell'Iva sulle vendite intracomunitarie B2C in Italia, anziche' nei vari Stati membri.

Il regime OSS riguardera' tutte le operazioni a privati intracomunitari effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Trimestralmente occorrera' presentare apposita autonoma Dichiarazione all'Ag. Entrate.

Il Cop - Centro operativo di Pescara - dal 1° aprile è competente per la gestione delle richieste di pre-iscrizione ai nuovi regimi Oss e loss, pertanto sono state rese disponibili, per l'assistenza, due caselle di posta elettronica a cui è possibile inoltrare richieste di informazioni:

- ◆ cop.pescara.oss@agenziaentrate.it
- ◆ cop.pescara.iooss@agenziaentrate.it

Canoni di locazione abitativa non percepiti: detassazione anticipata

Secondo la precedente normativa, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Fino a tale momento era necessario dichiarare i canoni non percepiti, salvo successivamente rifare la Dichiarazione dei redditi per calcolare un credito d'imposta.

Ora viene anticipata la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, che si applica ai **canoni non riscossi dall'1.1.2020**, a prescindere dalla data di stipula del contratto, in quanto e' sufficiente la **ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto**, senza dover attendere la conclusione del procedimento del Tribunale di convalida dello sfratto.

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella "Casi particolari" del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

Nessuna novita', purtroppo, per i canoni di locazione commerciali (botteghe, negozi, capannoni, ecc.) non percepiti: bisogna continuare a dichiararli anche se non riscossi.

IMU - Coniugi con residenza in due Comuni diversi



In base ad una sentenza recente di Cassazione, subito applicata da vari Comuni, l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale rimane solo se l'intero nucleo familiare del possessore **dimori e risieda anagraficamente** nella casa per la quale si richiede l'esenzione IMU per abitazione principale.

Ne deriva, a stretto rigore, che laddove i due coniugi risiedano in comuni diversi, in nessuna delle due case risulta rispettato il criterio della "unitarietà" del nucleo familiare. Con l'ulteriore paradossale conseguenza che entrambe le unità immobiliari dovranno scontare l'IMU. Analogamente se la seconda casa è in locazione: si perde comunque l'esenzione sulla prima.

Questa nuova interpretazione non rispetta neanche il buon senso in quanto colpisce eventuali esigenze lavorative dei due coniugi. L'unica eccezione è il caso in cui questi possano dimostrare la frattura del vincolo coniugale, ad esempio, producendo gli atti di avvio della separazione legale (ma forse è meglio pagare l'IMU).

Alcuni Comuni hanno già attivato gli accertamenti, non solo per il 2021, ma essendo golosi anche per tutte le annualità pregresse; e non è finita (vedi ad es. Bologna): gli accertamenti recano pure l'addebito delle sanzioni, in palese spregio dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.

Cosa si può fare?

Salvo avviare una finta separazione, o si paga per tutte e due le abitazioni di proprietà, oppure si riuniscono le residenze anagrafiche in un'unica unità, fruendo così dell'esenzione almeno per questa.

Altrimenti non rimane che ricorrere avviando un contenzioso con il Comune, spendendo denari talvolta maggiori rispetto all'IMU indebitamente pretesa.

In prospettiva è del tutto evidente come la posizione della Cassazione appaia del tutto anacronistica rispetto all'evoluzione dei modelli di vita. È giusto che eventuali abusi siano puniti, ma pretendere che due coniugi risiedano sempre sotto lo stesso tetto, magari dimostrando le diverse esigenze lavorative, appare irragionevole.

Bonus figli

Sono state varate norme a sostegno delle famiglie con figli.

In attesa dell'adozione dei Decreti attuativi per l'Assegno a favore del Nucleo Familiare (ANF), il Governo ha deciso, con decorrenza dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, di:

- introdurre un assegno temporaneo (c.d. assegno "ponte") destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF);
- potenziare i vigenti assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.

Si andrà da un minimo di €30 a un massimo di €217,8 al mese per ciascun figlio.

Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all'Inps tramite CAF, previa compilazione dell'ISEE della famiglia.

Per accedere all'assegno ponte il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti.

Per coloro che percepiscono gli assegni familiari (ANF), è prevista una maggiorazione, a decorrere dal 1.7 al 31.12.2021, degli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a €37,5 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a 2 figli e €55 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno 3 figli.

Chi fosse interessato deve rivolgersi ad un Patronato o a un CAF.

Agevolazioni acquisto prima casa giovani

Tra le misure previste per favorire l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, l'articolo 64 del Sostegni Bis prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto **trentasei anni** e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Si tratta di un'agevolazione difficile da ottenere perché, se il giovane vive insieme ai genitori, l'ISEE familiare normalmente supererà questa cifra.

I commi 2-5 semplificano l'accesso al Fondo Garanzia prima casa per determinate categorie. In particolare, è previsto l'accesso al fondo in via prioritaria per i **giovani di età inferiore a 36 anni**. Se hanno un ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale.

Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.